

Informazioni sulla Banca:

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale e amministrativa in Desio (MB), 20832, via Rovagnati n. 1, Codice Fiscale n. 01181770155, Partita IVA n. 10537880964, iscritta alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi - Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v. - R.E.A n. MB129094 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n.3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3440/5 - www.bancodesio.it - areacomunicazione@bancodesio.it - tel.0362/6131 - fax.0362/488212

Dati del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

Nome / Ragione Sociale:

Indirizzo:

Qualifica / Iscrizione ad Albi:

Telefono:

Email:

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Operazioni di Dilazione di pagamento

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE DILAZIONI DI PAGAMENTO

La "dilazione di pagamento" è la concessione al debitore ceduto (di seguito il "Cliente" o anche il "Ceduto") di un'ulteriore dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di cessione al Banco (di seguito, il "Factor"), da parte di terzi fornitori/creditori del Cliente, nell'ambito di rapporti di factoring che i medesimi hanno in essere con lo stesso Factor .

Il contratto di "dilazione di pagamento" disciplina l'accettazione preventiva del Cliente della cessione dei crediti dal fornitore/cedente al Factor , la durata della dilazione concessa da quest'ultimo , le modalità di pagamento e le condizioni economiche (ivi incluso il tasso d'interesse) applicate dal Factor al cliente.

Principali Rischi

Sottoscrivendo il contratto di dilazione di pagamento, il Cliente si impegna a comunicare immediatamente al Factor ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione al Factor di tali riserve e/o contestazioni, il Cliente non potrà più opporle al Factor medesimo in un momento successivo e pertanto il debito dilazionato dovrà essere pagato integralmente alle scadenze previste, fermo restando ogni diritto del Factor nei confronti del fornitore/cedente.

In caso di anticipazione in divisa diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, resta a carico del Cliente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

In caso di anticipazioni con operazioni a tasso variabile resta a carico del cliente l'incremento dell'entità del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE

COMMISSIONI ALLA CESSIONE	Valore
COMMISSIONE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA MEDIO CREDITO CENTRALE DA APPLICARSI IN PERCENTUALE SULLA QUOTA GARANTITA	1,00%
COMMISSIONE FLAT AL DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE CEDUTE AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,50%
COMMISSIONE FLAT AL DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,50%
COMMISSIONE FLAT AL DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,50%
COMMISSIONE FLAT AL DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,50%
COMMISSIONE MENSILE A DEBITORE DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE ALLA FINE DI OGNI MESE	3,50%
COMMISSIONE MENSILE DI RITARDATO PAGAMENTO DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE ALLA FINE DI OGNI MESE	3,50%
SPESE INCASSO	Valore
SPESE INCASSO RIBA	€ 15,00
SPESE INCASSO SDD	€ 15,00
SPESE INSOLUTO RI.BA.	€ 47,00
SPESE INSOLUTO RID	€ 47,00
SPESE INSOLUTO RB/EFFETTI	€ 47,00
SPESE INSOLUTO SDD	€ 47,00
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA	15 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA. SUCCESSIVI ALLA SCAD. CREDITO	20 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI SDD SUCCESSIVI ALLA SCAD. CREDITO	20 gg
SPESE ISTRUTTORIA	Valore
COSTO SERVIZIO INTERNET FACTORING	0
SPESE PER GESTIONE DOCUMENTO	Valore
SPESE DI HANDLING DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI SCADENZA DI FATTURA DILAZIONATA O DOCUMENTO SIMILARE	€ 25,00
SPESE DI GESTIONE RAPPORTO TRIMESTRALI	€ 800,00
GIORNI VALUTA	Limite Max
GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI ANTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE	25 gg
GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI POSTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE	25 gg
GIORNI VALUTA FISSI DI POSTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE	20 gg

TASSO DI INTERESSE SU DILAZIONI FISSO	TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE	9,250%
	TASSO DI INTERESSE DI RITARDATO PAGAMENTO	3,000%
TASSO DI INTERESSE SU DILAZIONI INDICIZZATO: Il tasso di interesse viene dato dalla somma algebrica del parametro di riferimento e dello spread stabilito contrattualmente. Il tasso applicato in ogni caso non sarà mai superiore a :	TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE	9,250%
	TASSO DI INTERESSE DI RITARDATO PAGAMENTO	3,000%

Descrizione principali parametri di riferimento / indicizzazione	Valore assunto dal parametro al 01/05/2024	Modalità di determinazione del parametro
MEDIA EURIBOR 3 MESI	3,946	<p>Criterio di indicizzazione: Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (EuroInterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 365 giorni a 3 mesi/6 mesi riferita al mese, applicato con decorrenza il primo giorno del mese.</p> <p>A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor rilevate da "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata). Periodicità di revisione: Il tasso è oggetto di revisione ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese oggetto di rilevazione.</p>
MEDIA EURIBOR 6 MESI	3,896	

In carenza di pubblicazione dei valori dell'"Euribor 365", in conformità ai criteri già adottati da EMMI (European Money Markets Institute, amministratore dell'indice "Euribor"), per ottenere il valore di tale parametro, si procederà alla rilevazione dell'indice Euribor su base act/360 ("Euribor360") di pari scadenza, pubblicato da autorevoli fonti di informazione finanziaria, e quindi a dividere il valore così ottenuto per 360 e a moltiplicare il risultato per 365, arrotondando tale importo alla terza cifra decimale. Tasso Ufficiale di Riferimento: è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale Europea (indicato nella presente come "T.U.R.") rilevato alla data di pubblicazione della delibera di variazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altra autorevole fonte d'informazione. Il tasso così rilevato troverà applicazione, senza alcun arrotondamento, con la decorrenza indicata nel comunicato della Banca Centrale Europea e sarà applicato fino alla successiva variazione.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti il rimborso degli oneri e spese vive documentabili sostenuti dal Banco, quali a titolo esemplificativo: spese bancarie, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo sugli effetti, documenti contabili, ecc. ed IVA se dovuta.

Il Banco recupera le spese postali di produzione e invio documentipari rispettivamente a Euro 0,40 e Euro 0,70,

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo al "factoring", può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancodesio.it

RECESSO E RECLAMI

Diritto di Recesso

E' facoltà sia del Cliente che del Factor, purché adempienti, recedere dal contratto di dilazione di pagamento, senza preavviso, senza spese e senza penalità di chiusura conto dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, P.E.C., o altro mezzo che assicuri la prova della ricezione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 15 gg salvo il maggior termine necessario a curare l'incasso dell'obbligazione contratta dal Cedente.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo attraverso una delle seguenti modalità:

- Per posta ordinaria all'indirizzo: Banco di Desio e della Brianza Spa, Ufficio Reclami, Via Rovagnati n.1, 20832 Desio (MB);
- Per posta elettronica all'indirizzo: reclami@bancodesio.it;
- Per posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami@pec.bancodesio.it;
- Per fax al numero: 0362-488201.

L'Ufficio Reclami provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricezione ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta del Factor o non ha ricevuto riscontro da quest'ultimo nel termine sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell'apposita guida, che il Factor mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo, disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it

La Guida Pratica all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet del Factor.

Il Factor e il Cliente concordano che qualora quest'ultimo intendesse avviare, con riferimento al contratto di "dilazione di pagamento", una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia).

Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte.

Legenda

- **Factor:** indica, oltre al Banco di Desio e della Brianza S.p.A, anche il Factor estero o la società corrispondente di cui lo stesso si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
- **Crediti:** indica sia a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno dall'esecuzione di contratti di fornitura di beni e/o prestazione di servizi stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa, sia b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
- **Cessione:** indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor, anche in massa, i propri crediti esistenti e/o futuri come sopra definiti; alla Cessione si applica la Legge n. 52 del 21/02/1991 e successive modifiche ed integrazioni nel caso dei Crediti indicati sub a) mentre solo gli artt. 1260 e ss. Cod. Civ. nel caso dei Crediti sub b).
- **Cedente o Fornitore:** indica l'impresa (anche individuale) o la società che sottoscrive il contratto di factoring.
- **Debitore:** indica il debitore ceduto tenuto ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più Crediti;
- **Commissione:** indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.
 - o *commissione "mese":* è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
 - o *commissione "flat":* è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;

- *commissione di plusfactoring*: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento;
- **Corrispettivo della cessione di credito**: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo il Debitore ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento
- **Giorno lavorativo**: indica qualsiasi giorno in cui le banche siano aperte a Milano o Roma; qualora un pagamento debba essere effettuato in una data che non sia un Giorno lavorativo, il pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo immediatamente successivo;
- **Pro Soluto**: assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio;
- **Notifica**: comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, tramite la quale il debitore è impegnato ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor;
- **Interessi**: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dal Factor o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
- **Reclamo**: indica ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un suo comportamento o un'omissione;
- **Spese di Handling**: Indica le spese di lavorazione da percepire per singola rata di fattura ceduta e/o nota di credito e/o documenti similari;
- **Tasso di mora**: tasso al quale sono dovuti, a titolo di penale, gli interessi per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **DSO (Date of Sales Outstanding)**: indica la durata media del credito calcolata dalla data di emissione della fattura sino alla data di presunto incasso del credito, espressa in numero di giorni, come concordata tra il Fornitore e il Factor sulla base dell'esperienza di incasso acquisita con il debitore;
- **Stress time**: indica la maggiorazione al DSO, espressa in numero di giorni, concordata tra il Fornitore e il Factor al fine di assorbire eventuali ritardi nel pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione;
- **Valuta**: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi;
- **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**: Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancodesio.it